

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri

il **21 FEB. 2014** prot.n. 840

DELIBERAZIONE n. 94

OGGETTO : MODIFICA DELL'ART. 6, COMMA 4, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilatredici, il giorno DODICI del mese di DICEMBRE, alle ore 17.30, nella Sala Giunta del Municipio, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA Pierluigi	Sindaco	X	
GIACOMELLI Claudio	Vicesindaco	X	
FARRUGGIA Antonino	Assessore	X	
GANDINI Enrica	Assessore	X	
SINDACO Angelo	Assessore	X	
Totale n.		5	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sindaco – Dott. Pierluigi Migliavacca - assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le vigenti disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*spending review*) contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, stanno confermando la normativa in materia della obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati, così come la successiva legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, ha recepito, innovandola, la normativa nazionale;

RICORDATO, a tal proposito, che questo Ente ha già attivato il procedimento per addivenire congiuntamente ai Comuni contermini ad iniziative di associazionismo locale sul territorio mediante cui si avvierà un percorso di innovazione organizzativa e gestionale in linea con gli adempimenti legislativi testé citati;

ATTESO che si rende comunque necessario provvedere alla individuazione ed alla conseguente nomina del Nucleo Comunale di Valutazione nelle more di assestamento a regime delle recenti politiche per il personale in ambito sovracomunale, correlandole agli sviluppi e alle dinamiche organizzative *in itinere*, così come sopra enunciate;

ACCERTATO che :

- il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ed in particolare l'articolo 14, ha previsto che ogni Amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della *performance*, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del d.lgs. n. 286/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'articolo 14 sopra citato non costituisce per gli Enti Locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'articolo 147 del d.lgs. n. 267/2000 che, al comma 1, recita testualmente "*Gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

VERIFICATO che, secondo quanto disposto dalla deliberazione CIVIT n. 23/2012, sostituita dalla deliberazione n. 12/2013, le Regioni, gli Enti regionali, le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti Locali, stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, all'articolo 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato articolo 16;

RICHIAMATO pertanto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 6, comma 4, afferente al Nucleo di Valutazione e ravvisata in proposito la necessità, alla luce di quanto precedentemente esposto, di intervenire in merito adeguandolo ai principi regolamentari che si ispirano al d.lgs. 27.10.2009, n. 150, modificato con d.lgs. 01.08.2011, n. 141 "*Attuazione della Legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

CONSIDERATO quindi, di abrogare integralmente il suddetto comma, che recita quanto segue :

«4. Il nucleo di valutazione è organo collegiale che opera in posizione di autonomia, preposto alle funzioni di valutazione del personale al quale siano stati conferiti incarichi di responsabilità di aree, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di controlli interni e delle vigenti norme contrattuali. Il nucleo è composto dal Segretario Comunale e/o dal Direttore Generale che lo presiede e da n.2 esperti esterni. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale. L'incarico ha durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata»;

RITENUTO pertanto di riscriverlo, così come appresso specificato :

«4. La misurazione e valutazione della performance del personale Responsabile di posizioni organizzative è attribuita all' "organo comunale di valutazione" della performance, nominato dal Sindaco, al quale competono altresì tutte le attribuzioni previste dalla legge in materia. L'organo comunale di valutazione viene inizialmente individuato nella figura del Segretario. L'organo comunale di valutazione potrà eventualmente essere successivamente composto dal Segretario e da due esperti nella disciplina di funzionamento degli enti locali, esterni all'Amministrazione, attenendosi ove possibile alle linee guida fornite con deliberazione n. 4/2010 dalla Commissione CIVIT di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 150/2009, ma che in ogni caso abbiano esperienze lavorative o professionali che garantiscano la conoscenza della realtà dei piccoli Comuni e delle loro forme associative. Non potranno essere nominati componenti dell'organo comunale di valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La nomina dell'organo comunale di valutazione è valida, salvo revoca motivata, per un periodo massimo di anni tre, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di nomina, e comunque per una durata non superiore al mandato amministrativo. L'incarico dei componenti esterni all'ente può essere rinnovato una sola volta. L'organo comunale di valutazione, in previsione della costituzione di forme associative in esecuzione dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010, convertito in Legge 30.07.2009, n. 122, potrà essere costituito in forma associata con altri enti di ridotte dimensioni al fine di contemperare, anche sotto il

profilo delle risorse disponibili, l'esigenza multidisciplinare delle competenze, con le ridotte dimensioni degli enti che si associano. La valutazione del Segretario, ove fosse prevista, è attribuita alla competenza del Sindaco»;

VALUTATO pertanto, al fine di garantire con continuità le funzioni di valutazione del personale al quale siano stati conferiti compiti di responsabilità di aree e di servizi di procedere, nelle more della messa a regime della forma associativa, all'adeguamento strutturale di tale organismo, in riferimento sia all'attività di valutazione e sia alle attribuzioni connesse in tema di trasparenza in relazione alla vigente normativa;

STIMATA quindi l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTO l'articolo 48 del TUEL d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del TUEL d.lgs. n. 267/2000 da parte del Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse e le motivazioni della presente deliberazione costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della medesima;

2) DI MODIFICARE, a seguito di contestuale abrogazione, l'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come testualmente appresso specificato :

«4. La misurazione e valutazione della performance del personale Responsabile di posizioni organizzative è attribuita all' "organo comunale di valutazione" della performance, nominato dal Sindaco, al quale competono altresì tutte le attribuzioni previste dalla legge in materia. L'organo comunale di valutazione viene inizialmente individuato nella figura del Segretario. L'organo comunale di valutazione potrà eventualmente essere successivamente composto dal Segretario e da due esperti nella disciplina di funzionamento degli enti locali, esterni all'Amministrazione, attenendosi ove possibile alle linee guida fornite con deliberazione n. 4/2010 dalla Commissione CIVIT di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 150/2009, ma che in ogni caso abbiano esperienze lavorative o professionali che garantiscano la conoscenza della realtà dei piccoli Comuni e delle loro forme associative. Non potranno essere nominati componenti dell'organo comunale di valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La nomina dell'organo comunale di valutazione è valida, salvo revoca motivata, per un periodo massimo di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di nomina e comunque per una durata non superiore al mandato amministrativo. L'incarico dei componenti esterni all'ente può essere rinnovato una sola volta. L'organo comunale di valutazione, in previsione della costituzione di forme associative in esecuzione dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010, convertito in Legge 30.07.2009, n. 122, potrà essere costituito in forma associata con altri enti di ridotte dimensioni al fine di contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, l'esigenza multidisciplinare delle competenze, con le ridotte dimensioni degli enti che si associano. La valutazione del Segretario, ove fosse prevista, è attribuita alla competenza del Sindaco»;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza;

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL d.lgs. n. 267/2000.

.....
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vespolate, 12 DIC. 2013



Il Responsabile del Servizio Personale
(Dott. Gabrio Mambrini)

(Handwritten signature of Dott. Gabrio Mambrini)


.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Pierluigi Migliavacca)



Il Segretario Comunale
(Gabrio Mambrini)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21 FEB. 2014.

Vespolate, li 21 FEB. 2014



Il Responsabile del Servizio



Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____
per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, co. 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale
(Gabrio Mambrini)